

PROVINCIA DI
Circondario di *Cagliari*

Mandamento di *Selargius*

SEDUTA

del *9. Dicembre* 18*83.*

N.

GOGETTO

*Regolamento per la tassa sull'occupazione
del suolo pubblico*

ATTO CONSOLARE

del Comune di *Selargius*

L'anno del Signore milleottocento *ottantatre*
ed alli *nove* del mese di *Dicembre* nel
Comune di *Selargius* e nella solita Sala delle adunanze.

Si è radunato, d'ordine del *Sindaco, per l'chiamata e previa autorizz.*
previo avviso in iscritto recato a cadun Consigliere dall' Usciere
Comunale *Gaspare Puddu* conforme alla relazione
fattane dal medesimo alla presenza del suddetto Consiglio, cui sono
intervenuti i Signori *Sindaco Dentoni - Domenico*
Deiana Gfrosi - Medea Tani - Deiana Antico -
Melis Serafino - Cara - Dot. Cabas - Cardia -
Così - Saba -

Assenti i Signori

E coll'assistenza di me Segretario Comunale sottoscritto,

Il Consiglio, Dandace

attuare la tassa sull'occupazione di suolo
ed area pubbliche, adottava ad unanimità
il seguente Regolamento:

Art. 1.

È istituita nel Comune di Selargius una
tassa per le occupazioni del suolo pubblico,
tanto permanenti che temporarie.

Art. 2.

Tale diritto verrà corrisposto da chiunque
esponga in vendita nelle piazze o vie
del Comune merci o derrate di qualsiasi
natura, sia su banchi o suop.

Saranno altresì soggetti al pagamento
di sfo diritto coloro che vanno in giro
per il paese per vendere merci o derrate
di qualsiasi specie, riposti su carri,
carrettini, muli, cavalli, asini, corbe
e ceste di qualunque forma.

Art. 3.

Uguale diritto si dovrà corrispondere
da coloro che occupano il suolo
pubblico fuori l'abitato, riponendovi
letame o altro.

Coloro che vogliono eseguire siffatti
depositi dovranno prima farne dichiara-
zione all' Appaltatore o Commesso,
e ciò non eseguendo incorreranno in

una ammenda da lire 2 a lire 50, oltre alla perdita del concorre o litame che sarà restituito a loro spese.

Il ricavato della vendita del litame o concorre confiscato, dedotto il dritto d'occupazione, edersa per due terzi al Comune, e per un terzo all'Appaltatore o Commesso.

Art. 4.

Durante la costruzione di un edificio qualunque sarà permessa l'occupazione del suolo pubblico per depositarvi i materiali occorrenti, con ciò che non venga impedita la libera circolazione e passaggio anche con carri, carretttoni, vetture e somiti.

Appena però l'opera sarà ultimata, ad anche interrotta o sospesa, andranno soggetti i depositanti al pagamento del dritto relativo.

Art. 5.

Il dritto stabilito dal presente Regolamento dovrà corrisponderse all'Appaltatore o al Commesso incaricato dell'esazione, all'atto che si espone la merce in vendita, e trattandosi di concorre, di materiali da costruzione od altro, contemporaneamente all'occupazione.

Art. 6.

Per la riscossione di questo dritto vi sarà un Ufficio nel luogo che verrà determinato e reso noto al pubblico dal Sindaco, nell'interno del quale Ufficio ed in sito adatto si terrà sempre affissa una copia del

presente Regolamento.

Art. 7.

Insorgendo questione sul senso del presente Regolamento, dovranno i contribuenti pagare i dritti dovuti dall'appaltatore a Cammisso, o prestar cauzione; e ciò prima che le merci o derrate siano esposte in vendita a disposizione nel suolo pubblico, salvo le ragioni loro che devono far valere nel termine di giorni otto nanti il Sindaco, trascorso il quale termine resterà l'azione prescritta.

Art. 8.

I carri o carrettone che sebbene non espongano in vendita alcuna merce, occupano di fatto il suolo pubblico slogando i buoi ed i cavalli che li conducono, o soffermandosi in un posto oltre la misura, andranno soggetti al pagamento dello stipo detto che corrisponderà coloro i quali espongono merci in vendita,

Art. 9.

I carri, carrettone o cavalli che conducono merci o derrate all'ovile acquistate direttamente al domicilio degli acquirenti, saranno esenti da tassa.

Non godranno però di tale esenzione i carri, carrettone o cavalli che si soffermano oltre misura, oppure che slogano i buoi ed i cavalli.

Art. 10.

Il pagamento del dritto d'occupazione